



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA RISORSE E BILANCIO**  
**SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

Genova, 22 gennaio 2025

**Note al cedolino stipendiale del mese di gennaio 2025**

Lo stipendio del mese di gennaio 2025 comprende gli importi dovuti a credito o a debito derivanti dal conguaglio contributivo e fiscale operato sui redditi percepiti nell'anno 2024.

Nel mese di gennaio 2025 il cedolino si presenterà con una nuova grafica pur mantenendo tutte le informazioni presenti nella versione precedente.

Cineca ha infatti introdotto nuove funzionalità per la gestione, produzione, stampa e archiviazione dei **Cedolini** tramite l'applicativo **HR-SUITE**.

Il cedolino risulta suddiviso in diverse sezioni:

- **Periodo di retribuzione, data di accredito;**
- **Anagrafica** (matricola, nome, cognome), **dati personale** (CF, data di nascita, luogo di nascita), **modalità di pagamento** (tipologia, IBAN, intestatario, banca, filiale);
- **Rapporto** (ruolo, inquadramento, afferenza);
- **Dati teorici stipendio** (valori tabellari, valori tabellari ospedalieri);
- **Dati riepilogativi cedolino** (retribuzioni, accessorie, contributi assistenziali e previdenziali carico dipendente, ritenute fiscali totali, voci deducibili fiscalmente, altre ritenute);
- **Netto a pagare;**
- **Dati di dettaglio cedolini:** viene esplicitato il dettaglio di ciascuna voce esposta nella sezione dati riepilogativi del cedolino;
- **Dati progressivi/Aliquote altri dati informativi** (valore aliquota media, valore aliquota massima);
- **Dati nucleo familiare** (relazione, CF, percentuale, tipologia)
- **Informazioni aggiuntive** (riduzioni, previdenza complementare, ecc.)

Si segnala di prestare particolare attenzione a quanto riportato nella sezione “**dati nucleo familiare**” in quanto a partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR.

In particolare viene stabilito che le detrazioni IRPEF **per i figli** fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al D. Lgs. 29.12.2021 n. 230.

Si sottolinea inoltre che vengono abolite le detrazioni per **altri familiari** a carico diversi dagli ascendenti, vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Inoltre, affinché un ascendente diretto (quale ad esempio genitore, nonno/a, bisnonno/a) possa essere mantenuto a carico, deve necessariamente convivere con il contribuente e rispettare i limiti reddituali.

### **ATTENZIONE**

*Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all'estero).*

### **Novità in ambito previdenziale**

Dal 1° gennaio 2025 non è più previsto l'esonero contributivo l.197/2022 art.1 c. 281dl 48/23.

Relativamente all'esonero delle lavoratrici madri verranno date informazioni in merito dopo l'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sarà pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio e la pubblicazione delle consuete circolari operative dell'INPS.

### **Novità in ambito fiscale**

In ambito fiscale La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 – “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” ha previsto le seguenti novità:

#### **Per i redditi complessivi fino a 20.000 euro - Art. 1 c.4**

Viene introdotto un **taglio del cuneo fiscale** come di seguito precisato:

- 7,1% dell'imponibile fiscale da lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro;
- 5,3% dell'imponibile fiscale da lavoro dipendente superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% dell'imponibile fiscale da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro.

#### **Per i redditi complessivi tra 20.000 e 40.000 euro – Art.1 c.6**

E' stata introdotta un'**ulteriore detrazione** d'imposta determinata come segue:

- 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

L'Art.1 c.9 prevede che, ai fini della definizione del reddito complessivo utile al taglio del cuneo fiscale e dell'ulteriore detrazione, rilevino anche le quote esenti dei redditi agevolati per rientro dei ricercatori e impatriati.